

REGOLAMENTO ALLO STATUTO ANAPA RETE IMPRESAGENZIA

TITOLO I - REGOLE GENERALI

ART. 1 - VOTAZIONI

Le votazioni di norma sono espresse con voto palese, anche utilizzando le nuove tecnologie digitali, salvo i casi in cui l'oggetto riguardi la persona fisica nel qual caso si deve procedere a scrutinio segreto.

Si procederà a votazioni a scrutinio segreto in tutti quei casi in cui il Consiglio Direttivo decidesse a maggioranza di procedere con tale metodo di voto, indipendentemente dall'oggetto.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei votanti, salvo i casi in cui lo Statuto o il Regolamento prevedano una maggioranza qualificata.

Relativamente alla votazione del Presidente e Vice Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri, la votazione avverrà tramite apposita riunione convocata dal Segretario Generale subito dopo la chiusura del Congresso Ordinario. Qualora il Segretario Generale lo ritenesse opportuno, la votazione sarà valida, anche se, avvenuta tramite invio raccomandata o posta elettronica certificata indirizzata alla Segreteria con indicata la preferenza in busta chiusa, che sarà aperta dallo stesso Segretario Generale il quale ne darà formale comunicazione agli interessati.

ART. 2 - SCRUTATORI

Per ogni riunione degli Organi Collegiali nella quale si deve procedere a votazione con scrutinio, potranno essere nominati almeno tre scrutatori i quali dovranno controllare, ove questo compito non sia assegnato alla Commissione Verifica Poteri, eventuali deleghe, controfirmare le schede di votazione (laddove non venga adottata la procedura digitale), redigere e firmare il verbale della votazione stessa.

In casi particolari le votazioni sono valide, anche se, non sono nominati gli scrutatori, purché le operazioni di scrutinio siano effettuate alla presenza della maggioranza dei votanti.

Per le votazioni del Presidente e Vice Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri, lo scrutatore sarà il Segretario Generale dell'ANAPA Rete ImpresAgenzia. Nel caso venga adottata la procedura della votazione digitale gli scrutatori non saranno necessari.

ART. 3 - ELEZIONI PER LE CARICHE SOCIALI

Nelle elezioni per le varie cariche sociali, in caso di parità di voti, è eletto chi ha maggiore anzianità di iscrizione all'ANAPA Rete ImpresAgenzia; in caso di uguale anzianità di iscrizione, viene eletto colui che ha maggiore anzianità anagrafica.

Limitatamente ai Presidenti Regionali, se il Presidente eletto, cessi dall'incarico, per qualsiasi motivo, si procede ad una nuova elezione per tale carica tramite votazione nell'assemblea Regionale. Tale Assemblea sarà convocata dal Presidente uscente, ovvero da un componente della Giunta Esecutiva o dall'associato della Regione più anziano di iscrizione all'ANAPA Rete ImpresAgenzia.

ART. 4 - CESSAZIONE DALLE CARICHE SOCIALI e SURROGA

Salvo quanto previsto dal precedente art. 3 per i Presidenti Regionali, in caso di cessazione di una carica sociale elettiva, per un qualsiasi motivo, subentra automaticamente il primo dei non eletti e così via successivamente.

ART. 5 - CONVOCAZIONI

Tutti le convocazioni degli Organi Collegiali dell'ANAPA Rete ImpresAgenzia, devono essere effettuate entro i seguenti termini:

- 40 giorni per l'Assemblea Congressuale;
- 16 giorni per il Consiglio Direttivo;
- 8 giorni per la Giunta Esecutiva Nazionale;
- 16 giorni per l'Assemblea Regionale;
- 8 giorni per la Giunta Regionale;
- 8 giorni per il Collegio dei Probiviri;
- 8 giorni per il Collegio dei Revisori dei Conti.

In caso di urgenza, tali termini possono essere ridotti della metà.

La convocazione deve indicare il luogo, il giorno, l'ora della riunione e l'ordine del giorno.

La convocazione può essere inviata alla posta elettronica indicata dall'associato.

L'Assemblea Congressuale deve essere convocata secondo le modalità previste dall'art. 8 dello Statuto; la seconda convocazione dovrà essere prevista per il giorno solare successivo a quello della prima.

ART. 6 - NOMINA DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA ESECUTIVA NAZIONALE

I componenti della Giunta Esecutiva verranno nominati dal Presidente dell'ANAPA Rete ImpresAgenzia durante i lavori del Consiglio Direttivo in cui lo stesso viene eletto, oppure, qualora il Presidente lo riterrà opportuno, la nomina di componenti di Giunta potrà essere comunicata alla successiva riunione del Consiglio Direttivo che dovrà essere convocata entro 40 giorni dalla data del congresso.

Nel caso in cui il Presidente lo ritenga opportuno, al fine di permettere il corretto svolgimento dell'operatività dell'associazione, alcune nomine potranno essere anche fatte in tempi diversi, fermo il limite di tempo sopra indicato.

ART. 7 - CESSAZIONE O IMPEDIMENTO TEMPORANEO DELLA CARICA DI PRESIDENTE DELL'ANAPA Rete ImpresAgenzia

In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente in carica, le funzioni dello stesso vengono demandate al Vice Presidente vicario il quale, quindi, svolgerà le stesse funzioni del Presidente per tutto il tempo in cui lo stesso non può svolgere le funzioni attribuitegli dallo Statuto e dal Regolamento.

Qualora il Presidente dell'ANAPA Rete ImpresAgenzia decada dall'incarico o si dimetta, decadranno anche gli altri componenti della Giunta Esecutiva salvo il Vice Presidente vicario che resterà in carica per le sole mansioni di ordinaria amministrazione.

E' compito del Vice Presidente vicario convocare il Consiglio Direttivo entro 30 (trenta) giorni per procedere all'elezione di un nuovo Presidente.

Qualora la decadenza dell'incarico di Presidente avvenga durante i lavori di un Consiglio Direttivo, si provvederà immediatamente alla nuova elezione nella stessa seduta.

La presidenza del Consiglio Direttivo, durante la discussione, verrà assunta dal Consigliere avente maggiore anzianità - in base ai criteri previsti dal presente Regolamento - purché lo stesso non sia componente della Giunta Esecutiva Nazionale uscente.

ART. 8 - RINUNCIA O REVOCA DELL'INCARICO DI UN COMPONENTE DELLA GIUNTA ESECUTIVA O DI UN COMPONENTE DI UNA COMMISSIONE DI LAVORO

Qualora un componente della Giunta Esecutiva o di una Commissione di lavoro rinunci in modo irrevocabile al proprio incarico, o nel caso di revoca da parte del Presidente dell'ANAPA Rete ImpresAgenzia per sopravvenuta mancanza di fiducia, quest'ultimo provvederà a designarne il sostituto scegliendolo fra gli aventi diritto.

ART. 9 - MODIFICHE ALLO STATUTO

Le modifiche allo Statuto avvengono su proposta del Consiglio Direttivo.

Le proposte di modifica devono essere notificate a tutti gli Associati mediante lettera raccomandata oppure via posta elettronica almeno 90 (novanta) giorni prima della data fissata per l'Assemblea Congressuale.

Nei 30 (trenta) giorni successivi al ricevimento della notifica ogni associato ha facoltà di proporre emendamenti indirizzandoli al Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo, in una riunione appositamente convocata a cui potranno essere invitati a partecipare quali ospiti con solo diritto di parola anche i presentatori degli emendamenti che non fanno parte di tale Organo, provvederà ad una analisi di tutti gli emendamenti presentati e, con l'assenso dei presentatori, potrà concordare eventuali modifiche e/o integrazioni.

Il Consiglio Direttivo dovrà altresì esprimersi con la maggioranza dei 2/3 dei presenti sulla inammissibilità di eventuali proposte di emendamento.

Tutte le proposte di emendamento giudicate ammissibili - eventualmente modificate nei termini sopra previsti - dovranno essere sottoposte al voto dell'Assemblea accompagnate da un parere del Consiglio Direttivo.

Le modifiche statutarie decorrono dal primo Congresso Ordinario successivo a dette modifiche. Nel caso in cui il Congresso Straordinario contenente modifiche statutarie coincida con un ordinario lo stesso dovrà tenersi prima dell'inizio dei lavori congressuali ordinari.

Qualora la modifica dello Statuto riguardi unicamente i casi eccezionali previsti dall'art. 36 dello Statuto (modifiche per adempiere a precise disposizioni di legge o anche derivanti da esigenze fiscali, per colmare lacune della disciplina statutaria al fine di renderla conforme al dettato normativo vigente), la procedura suddetta non viene applicata, ma resta unicamente di competenza del Consiglio Direttivo, senza possibilità di presentare emendamenti da parte degli associati.

ART. 10 - MODIFICHE AL REGOLAMENTO

Le proposte di modifica al Regolamento dovranno essere presentate da almeno ¼ (un quarto) dei componenti del Consiglio Direttivo, al Presidente dell'ANAPA Rete Impre-

sAgenzia, il quale le notificherà a tutti i consiglieri, contestualmente alla convocazione del primo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo provvederà all'analisi delle proposte, adeguandole al caso.

Con votazione per ogni articolo, sarà ritenuta valida la proposta di modifica al Regolamento.

Art. 11 - PROCEDIMENTO DELLE FUNZIONI DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il ricorso al Collegio dei Probiviri sospende l'efficacia del provvedimento eventualmente impugnato.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono valide quando siano presenti almeno i 2/3 (due terzi) dei componenti. I supplenti subentrano agli effettivi in ordine di graduatoria di voti.

Il Collegio dei Probiviri, entro 5 giorni lavorativi dalla delibera, deve darne comunicazione agli interessati ed al Presidente dell'ANAPA Rete ImpresAgenzia, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica. Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione della decisione sulle questioni di cui al presente articolo, gli interessati possono proporre ricorso al Consiglio Direttivo che, dopo averli sentiti, si pronuncia senza formalità di sorta, a semplice maggioranza.

Resta inteso che il ricorso al Consiglio Direttivo sospende l'efficacia del procedimento disciplinare deliberato dal "Collegio dei Probiviri".

In caso di gravi o specifici episodi, il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenesse necessario, sentite le parti interessate, può direttamente applicare un "provvedimento disciplinare di urgenza" che diventa immediatamente esecutivo e non più oppugnabile.

Entro cinque giorni dalla pronuncia definitiva il Consiglio Direttivo deve darne comunicazione agli interessati.

TITOLO II - SVOLGIMENTO LAVORI ASSEMBLEA CONGRESSUALE

ART. 12 - PARTECIPAZIONE AL CONGRESSO

Al Congresso hanno diritto di intervento di voto solo gli Associati Ordinari che siano in regola con il pagamento della quota associativa e che abbiano registrato la propria presenza presso la Commissione Verifica Poteri. La registrazione può avvenire anche tramite le nuove tecnologie digitali, sostituendo di fatto la Commissione di cui sopra.

ART. 13 - DELEGHE

Ogni Associato può farsi rappresentare in Congresso da altro Associato.

Ogni partecipante ha diritto ad un voto e può essere rappresentato per delega solo da altro Associato, nel qual caso i voti diventano due, salvo diverse disposizioni deliberate dal Consiglio Direttivo.

La delega per essere valida deve avere i seguenti requisiti e pervenire o tramite fax o con consegna diretta:

- essere redatta sull'apposito stampato fornito dalla Segreteria dell'ANAPA Rete ImpresAgenzia, con timbro dell'Agenzia di appartenenza del delegante, oppure
- essere redatta su carta intestata propria o dell'Agenzia delegante;
- indicare nome e cognome del delegante e del delegato;

- riportare la firma del delegante;
- non presentare correzioni di sorta a meno che le stesse non siano supportate da apposita firma del delegante.

Quanto sopra esposto potrà essere superato nel caso in cui vengano utilizzate le nuove tecnologie digitali che permettono l'attribuzione della delega in via telematica. In tal caso verrà data tempestiva comunicazione agli associati.

ART. 14 - COMMISSIONE VERIFICA POTERI

Prima di ogni Congresso la Giunta Esecutiva deve nominare i componenti della Commissione Verifica Poteri scegliendoli fra i nominativi di Associati disponibili ad assumere l'incarico, segnalati dai componenti del Consiglio Direttivo.

La Commissione può essere composta fino a 10 componenti effettivi.

La Commissione, alla presenza del Segretario Generale dell'ANAPA Rete ImpresAgenzia, provvederà all'elezione del proprio Presidente che svolgerà anche la funzione di coordinatore e responsabile delle attività di scrutinio.

La Commissione - coordinata dal proprio Presidente - deve fra l'altro:

- rilasciare, dopo aver controllato la sussistenza dei requisiti, la tessera di presenza necessaria per poter dare inizio ai lavori congressuali nonché il numero definitivo dei partecipanti al Congresso;
- raccogliere le disponibilità degli Associati per i vari incarichi;
- redigere appositi elenchi degli Associati per i vari incarichi;
- redigere appositi elenchi degli Associati disponibili alle cariche elettive;
- verificare la regolarità di tutte le operazioni di voto durante il Congresso.

L'incarico di componente di questa Commissione è incompatibile con quella di candidato ad altra carica sociale.

Nel caso venga adottata la procedura della registrazione e votazione con tecnologie digitali, la nomina e l'attività della "commissione verifica poteri" potrebbe essere sostituita in tutto o in parte dalle stesse procedure, in tal caso verrà data tempestiva comunicazione agli associati.

ART. 15 - CONVOCAZIONE E APERTURA DELL'ASSEMBLEA CONGRESSUALE

L'Assemblea Congressuale è convocata nei modi previsti dallo Statuto.

Qualora l'Assemblea sia convocata in via ordinaria, il Presidente uscente dell'ANAPA Rete ImpresAgenzia dichiara aperti i lavori congressuali, che iniziano con l'elezione del Presidente dell'Assemblea. Su proposta di quest'ultimo viene altresì eletto un Vice Presidente ed un Segretario dei lavori assembleari.

Il Presidente uscente dell'ANAPA Rete ImpresAgenzia è quindi tenuto a rendere nota la relazione politica, morale e finanziaria della Giunta Esecutiva Nazionale agli Associati. Qualora l'Assemblea sia convocata in via straordinaria la presidenza della stessa viene mantenuta dal Presidente dell'ANAPA Rete ImpresAgenzia, il quale può proporre l'elezione di un Vice Presidente, oltre a quella dovuta di un Segretario.

Tutte le votazioni durante l'Assemblea Congressuale possono avvenire per alzata di mano, per acclamazione o mediante votazione digitale.

ART. 16 - MANSIONI DEL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA CONGRESSUALE

Il Presidente è l'oratore dell'Assemblea Congressuale. Egli fa osservare il Regolamento, mantiene l'ordine, assicura il buon andamento dei lavori congressuali, concede la facoltà di parlare, dirige e modera la discussione, pone le questioni, stabilisce l'ordine e le modalità delle votazioni, ne annuncia il risultato, sorveglia sull'adempimento dei doveri del Segretario e del Vice Presidente ai quali può delegare parte dei propri adempimenti.

ART. 17 - ASSOCIATI DISPONIBILI ALLE CARICHE ELETTIVE

Gli associati che intendono proporsi per le varie cariche sociali devono darne comunicazione al Presidente della Commissione Verifica Poteri, o nel caso non sia costituita, all'ufficio di Segreteria del Congresso iscrivendosi, entro i termini e nei modi che verranno comunicati dal Presidente dell'Assemblea, in apposite liste che saranno visibili a tutti gli associati.

Non è consentito proporsi per più cariche sociali.

Per ogni carica sociale non possono essere espresse più di due preferenze.

ART. 18 - COMMISSIONE PER LA REDAZIONE DELLA MOZIONE CONCLUSIVA

Il Presidente dell'Assemblea congressuale può promuovere la costituzione di una Commissione la quale curerà la redazione della mozione conclusiva raccogliendo ed esaminando le istanze proposte al Congresso dagli associati.

La Commissione è composta fino a cinque componenti proposti dal Presidente dell'Assemblea che sono nominati per alzata di mano o per acclamazione: tra questi verrà scelto il relatore che dovrà riferire al Congresso.

ART. 19 - MODALITA' DI DISCUSSIONE

Compiute le formalità di rito inizia il dibattito sui vari punti all'ordine del giorno.

I congressisti che intendano prendere la parola devono comunicarlo alla presidenza. La parola sarà concessa in base all'ordine di iscrizione.

In occasione del Congresso Ordinario, sulla relazione del Presidente uscente, ogni congressista può prendere la parola una sola volta, salvo casi eccezionali espressamente autorizzati dal Presidente dell'Assemblea.

La durata massima degli interventi può essere fissata dal Presidente dell'Assemblea, tenuto conto del numero degli iscritti a parlare.

Chi presenta una mozione d'ordine ha diritto alla parola alla fine dell'intervento in corso, sempre che la mozione riguardi la procedura o la questione in esame al momento in cui la stessa è presentata. La mozione deve essere presentata per iscritto all'Ufficio di Presidenza, che ne accerta l'ammissibilità e decide a riguardo. Qualora ne sia accertata l'ammissibilità e sia quindi deciso di porre la questione alla votazione dell'Assemblea, sulla mozione presentata hanno diritto alla parola un congressista a favore e uno contro.

La chiusura delle iscrizioni a parlare è determinata dall'ufficio di Presidenza, tenuto conto dello svolgimento dei lavori congressuali.